



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO**  
**IL GIUDICE**

dr.ssa Anna Baroncini in data 8.6.2016 ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 35507/2015 R.G. cont

**TRA**

**RL**, in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio n.19, presso lo studio dell'avv. Antonio Martinelli, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Di Ponzio giusta procura in calce al ricorso in opposizione

**OPPONENTE**

**E**

**INPGI - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA"**, in persona del Presidente, legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliato in Roma, presso il proprio ufficio legale, in via Nizza n.35, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana Giordano, giusta procura in atti

**OPPOSTO**

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 19.10.2015 Srl, in persona del legale rappresentante "pro tempore", adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.6252/2015, emesso in data 20.7.2015 e notificato il 17.9.2015, a mezzo del quale veniva ingiunto ad essa opponente il pagamento in favore dell'INPGI della somma di euro 191.256,00 a titolo di contributi omessi da marzo 2013 a dicembre 2014 e somme aggiuntive oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, chiedendo al contempo la fissazione dell'udienza di discussione nella causa così promossa avverso l'istituto ingiungente.



L'opponente deduceva l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo contestando il valore probatorio delle denunce contributive; eccepiva la necessità di decurtare dall'importo ingiunto il valore del credito vantato dalla società nei confronti della Regione I e ceduto all'INPGI; lamentava l'illegittimo rifiuto della rateizzazione, che la Fondazione non concede nel numero di 120 rate praticato da Equitalia e solo previa prestazione di garanzia fideiussoria; contestando la correttezza delle sanzioni applicate.

Parte opponente chiedeva pertanto la revoca del decreto opposto e l'accertamento della minor somma eventualmente dovuta, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, si costituiva l'INPGI Paolo, contestando la genericità delle doglianze e la fondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese di lite.

Non reputandosi necessaria attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti, all'odierna udienza, esaurita la discussione, previo deposito di note conclusionali autorizzate, il Giudice decideva come da dispositivo.

L'opposizione è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento.

In primo luogo, deve rilevarsi come l'opposizione a decreto ingiuntivo introduca un giudizio ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, a prescindere dalla sussistenza dei presupposti per il legittimo ricorso alla procedura monitoria deve comunque pronunciare nel merito del diritto fatto valere, tenendo conto degli elementi esibiti nel corso del giudizio (cfr ex plurimis Cass.4121/01).

Ne consegue che l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo – peraltro non riscontrabile nel caso di specie, attesa l'efficacia probatoria delle dichiarazioni di credito degli istituti previdenziali - non potrebbe in ogni caso produrre la pura e semplice declaratoria di inammissibilità del decreto.

Il credito azionato risulta dalle denunce contributive trasmesse in via telematica dalla Jet srl, con le medesime garanzie di affidabilità e sicurezza delle denunce cartacee (cfr. Cass ord.385/2013) .

Le suddette denunce contributive, infatti, in quanto atti provenienti dallo stesso debitore, hanno piena efficacia confessoria, costituendo atto di ricognizione di debito che esonera l'ente creditore dalla prova della sussistenza del credito che si presume sino a prova con-



traria, non fornita nel caso di specie, come evidenziato nei precedenti di questo stesso Tribunale, versati in atti.

In merito all'asserito pagamento quanto meno parziale del proprio debito per effetto di una cessione in favore dell'INPGI di un credito vantato nei confronti della \_\_\_\_\_, deve in primo luogo rilevarsi come l'opponente non fornisca prova documentale dei pretesi pagamenti.

Comunque l'istituto ha prodotto un allegato contabile da cui risultano i debiti contributivi della società e le entrate monetarie nei diversi periodi, con le relative imputazioni, da cui risulta che i versamenti non hanno inciso sul credito ingiunto.

Del tutto infondata è la doglianza della Jet srl in merito alle condizioni cui l'INPGI subordina la concessione della rateizzazione dei debiti contributivi, svolgendo un confronto del tutto arbitrario con le modalità di pagamento rateale di Equitalia.

Tali deduzioni non tengono minimamente conto dei poteri di autonomia gestionale, organizzativa e contabile dell'Ente e conseguentemente censurano in modo del tutto arbitrario le delibere del Consiglio di Amministrazione circa le condizioni di accesso al beneficio del rateizzo, sostenendo la necessità di applicazione dello standard di Equitalia.

L'opponente dimentica che la disciplina di riordino del servizio nazionale della riscossione di cui al DLvo 112/1999 riguarda esclusivamente lo Stato, gli enti pubblici territoriali e non, con esclusione quindi di istituti privatizzati come l'INPGI.

Per quanto concerne infine la misura delle sanzioni applicate, la Suprema Corte ha stabilito che "nell'ipotesi di mancato o ritardato pagamento dei contributi all'INPGI, privatizzato ai sensi del decreto legislativo n.509/1994, la disciplina sanzionatoria prevista dall'art.116 della L.338/2000 non si applica automaticamente, poiché l'istituto, per assicurare l'equilibrio del proprio bilancio (obbligo previsto dall'art.2 dell'indicato decreto legislativo) ha il potere di adottare autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive...deliberazioni da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'art.3 comma 7 del D.Lvo 509/1994...- pur avendo l'istituto l'obbligo (in base all'art.76 della L.388/2000) di coordinare l'esercizio di questo potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria..." (Cass. 11023/2006; 21957/2007).

Del tutto legittimo risulta pertanto il calcolo delle sanzioni effettuato secondo i parametri dettati dalle delibere dell'Istituto.



L'opposizione deve pertanto essere rigettata, perché infondata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato esecutivo.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di sattesza, così provvede:

rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.

Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.000,00 oltre accessori di legge.

Roma, 8.6.2016

Il Giudice  
Dott. Anna Baroncini

